

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 17 giugno 1986, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 concernente «Istituzione di borse di studio per iscritti alle scuole di radiologia e rianimazione».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma, dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 17, è sostituito dai seguenti:

«La Regione Veneto, a decorrere dall'anno accademico 1985-1986, istituisce n. 16 borse di studio per i cittadini italiani in possesso della laurea in medicina e chirurgia, iscritti alle scuole di specializzazione di radiologia e di anestesia e rianimazione, presso le Università di Padova e di Verona.

Le borse di studio saranno suddivise:

- a) per gli iscritti alla scuola di specializzazione di Radiologia: n. 4 all'Università di Padova e n. 4 all'Università di Verona;
- b) per gli iscritti alla scuola di specializzazione di Anestesia e Rianimazione: n. 4 all'Università di Padova e n. 4 all'Università di Verona.»

Art. 2

All'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

«Ai componenti della commissione giudicatrice viene corrisposto il compenso di cui all'articolo 1 - punto 2) della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 giugno 1986

Bernini